

N. R.G. 18237/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli

TRIBUNALE DELLE IMPRESE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Nicola Graziano Presidente

dott. Ilaria Grimaldi

Giudice

dott. Livia De Gennaro Giudice rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18317/2017 promossa da:

SOCIETA' COOPERATIVA ANIELLO DELLA VALLE A.R.L. , in persona del legale rapp.te p.t. ,
rappresentata e difesa dall'avv Tommaso Santoro , elettivamente domiciliati unitamente al loro
procuratore presso lo studio dell'avv Bruno Arena , alla Via Andrea D'Isernia in Napoli

ATTORE

Contro

GABRIELE ED ANIELLO DELLA VALLE , rappresentati e difesi dall'avv Monaco elettivamente
domiciliati in Napoli , Via Ponte di Tappia nr 82 presso lo studio dell'avv Di Gianni

CONVENUTI

Conclusioni: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Cooperativa Aniello della Valle a.r.l. conveniva in giudizio Aniello e Gabriele Della Valle al fine di sentire accertare e dichiarare la loro responsabilità per grave inosservanza dei doveri imposti agli stessi nella qualità di amministratori cessati della società cooperativa edilizia "Aniello Della Valle" e per l'effetto condannarli al risarcimento in favore della società istante di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati alla società Cooperativa Aniello Della Valle a causa della inosservanza dei doveri sugli stessi incumbenti pari alla somma di euro 236.240,37.

A fondamento di quanto richiesto esponeva : - che i convenuti avevano amministrato la società Cooperativa Aniello Della Valle a.r.l. e segnatamente Gabriele Della Valle dalla sua costituzione (1978) sino al 13.6.2013 mentre Aniello dal 21.6.2004 sino al 13.6.2013, rivestendo il primo sempre la carica di Presidente della Cooperativa; - che nel periodo in cui avevano rivestito incarichi di amministrazione e rappresentanza legale della società, sono del tutto mancati gli obblighi di informazione dei soci; - che sono nel 2002 venne presentato ai soci un contratto di appalto con la



società Imprendilia s.r.l. per la edificazione dell'immobile per il quale era stata costituita la Cooperativa senza che gli stessi avessero previsto un termine finale per la realizzazione dell'opera tanto che all'atto dell'avvicendamento del nuovo Cdc, l'edificio risultava completamente abbandonato; - che i lavori suddetti si erano protratti per lungo tempo e con discontinuità e che l'opera era stata portata a compimento solo dai nuovi amministratori; - che i danni conseguenti a mala gestione cagionati dai convenuti erano pesati sugli amministratori subentranti; - che le condotte omissive dei convenuti erano costituite dal mancato versamento dei contributi biennali ministeriali e dal mancato versamento delle imposte e dei tributi locali (Imu) dovuti; - che gli ex amministratori avevano provveduto a registrare, tardivamente, una fattura emessa dalla società Imprendilia srl, portante iva a credito di euro 8.000,00, omettendo altresì di esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto entro il termine per la trasmissione telematica dell'unico 2011 con ciò comportando la perdita integrale della detrazione summenzionata, patendo in tal modo la società un danno patrimoniale di euro 8.000,00; - che era stata riscontrata una registrazione contabile relativa ad operazione inesistente pari alla somma di euro 404.664,00, esponendo in tal modo la società ad ingenti rischi di sanzioni tributarie ed amministrative; - che la società attrice aveva ricevuto una ingiunzione di pagamento di euro 7.336,23 pari per prestazioni effettuate nell'interesse della società consistite in rettifiche catastali su incarico dell'amministratore Gabriele Della Valle, attività mai ratificata dalla assemblea e non adeguatamente eseguita perché rappresentativa di uno stato dei luoghi diverso dalla realtà, riscontrandosi rispetto alla attività svolta dal professionista una omessa vigilanza sia rispetto ai lavori appaltati che rispetto alla fase di burocratizzazione degli stessi - che i precedenti amministratori avevano omesso di esercitare azioni nei confronti di Tocco Franco il quale aveva realizzato all'interno della proprietà della società attrice una vaschetta di tipo prefabbricato di dimensioni di circa 40x40 x40 cm all'interno della quale transitava una tubazione di scarico che riversava acque luride e liquami provenienti dall'attività commerciale svolta, all'interno del sottosuolo di proprietà della stessa Cooperativa, cagionando con la loro inerzia un danno alla società di euro 25.000,00 in base alla quantificazione operata da un perito di parte; - che i precedenti amministratori avevano operato un erroneo accatastamento che aveva comportato un successivo esborso da parte della società per il nuovo accatastamento.

Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio Aniello e Gabriele Della Valle i quali sollevavano eccezioni preliminari e nel merito contestavano la domanda in quanto infondata e ne chiedevano il rigetto.

La causa veniva istruita documentalmente e mediante prova testimoniale e, sulle conclusioni delle parti, assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda va accolta nei limiti di quanto segue.

Occorre innanzitutto argomentare sulle eccezioni preliminari sollevata dai convenuti.

La censura formulata in punto di incompetenza del giudice ordinario in favore dell'arbitro appare destituita di fondamento. Invero, la clausola dello statuto societario che avrebbe rimesso la controversia ad un arbitro rituale non può infatti operare nella fattispecie sia in quanto l'Organismo richiamato in statuto non risulta in realtà essere mai stato costituito dalla CCIAA di Caserta e sia perché è stata tardivamente proposta dai convenuti. Come è noto, in considerazione della natura giurisdizionale dell'arbitrato e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, come desumibile dalla disciplina introdotta dalla l. nr 5 del 1994 e dalle modificazioni di cui al dlgs nr 40/2006, l'eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di decadenza e conseguente radicamento presso il Giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall'art 166 c.p.c. né la competenza arbitrale, quanto meno in questioni incidenti su diritti indisponibili, può essere assimilata alla competenza funzionale così da giustificare il rilievo officioso ex art 38 co 3 c.p.c., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà



delle parti le quali sono libere di scegliere se affidare la controversia agli arbitri e, quindi anche di adottare condotte processuali tacitamente convergenti verso l'esclusione della competenza di questi ultimi, con l'introduzione di un giudizio ordinario, da un lato, e la mancata proposizione dell'eccezione di arbitrato dall'altro, (Cass. nr 22748 del 6 novembre 2015).

Appare infondata anche l'eccezione relativa alla sussistenza del conflitto di interessi nella adozione della deliberazione per presunta violazione dell'art 2393 c.c. essendo i convenuti infatti incorsi nella decadenza di legge dalla impugnazione della relativa delibera oggetto delle censure avversarie sia nel merito. Infatti, risulta non contestato che la delibera assunta con il voto determinante dei soci in conflitto di interesse può essere impugnata validamente al fine di ottenerne l'annullamento e, il termine ultimo per avvalersi della impugnazione è fissato dall'art 2377 comma 6 c.c. in novanta giorni decorrenti dalla data di deliberazione (23.4.2016). Ebbene, non essendo intervenuta alcuna impugnazione della delibera nel suddetto termine risulta evidente che i convenuti sono incorsi nella predetta decadenza, rivelandosi l'eccezione sollevata inammissibile ed infondata. Ad ogni buon conto, valga evidenziare che dalla documentazione prodotta in atti, risulta che l'assemblea è stata validamente costituita con la presenza di più della metà della compagine sociale e la deliberazione risulta assunta dalla maggioranza dei presenti; ne segue che, anche sotto il profilo del merito la delibera appare immune da censure.

Nel merito, le doglianze di parte attrice risultano fondate.

L'istruttoria svolta ha consentito infatti di ritenere acclarate le condotte dei convenuti fonte della contestata responsabilità.

Invero, i testi escussi hanno confermato che Gabriele ed Aniello Della Valle sono stati gli unici amministratori (anche di fatto) della Cooperativa Aniello Della Valle sin dalla sua costituzione e fino alla data di revoca del cda della stessa avvenuta nel corso del 2013. Segnatamente, è stato riferito (teste Michele Della Valle) che il figlio Aniello è subentrato circa un anno dopo dalla costituzione della società. E' stato, poi, unanimemente affermato che Gabriele Della Valle pose agli altri soci quale conditio sine qua non per la costituzione della società cooperativa Aniello Della Valle, la sua nomina a Presidente del Cda e che quanto al contratto di appalto del 28.12.2002 con la società Impredilia srl fu proprio Gabriele Della Valle a riferire di avere provveduto a stipulare il predetto contratto e di aver sottoposto lo stesso agli altri soci solo a fini conoscitivi.

I testi hanno confermato la circostanza secondo cui Gabriele Della Valle nel periodo in cui è stato in carica quale amministratore gestiva la Cooperativa omettendo plurimi adempimenti amministrativi quali quelli di convocare l'assemblea per l'approvazione dei bilanci, di convocare il cda estromettendo Giovanni Della Valle da qualunque decisione ed informazione. Hanno sul punto precisato che nel periodo in cui Gabriele Della Valle è stato amministratore l'assemblea veniva convocata una sola volta, nulla riferendo ai soci rispetto alla approvazione del bilancio e agli adempimenti rispetto alla gestione.

E' altresì emerso dalle dichiarazioni testimoniali che Gabriele ed Aniello Della Valle erano rimasti inerti nei confronti della società Impredilia tra il 2002 ed il 2012 in relazione agli obblighi assunti con il contratto di appalto e che nonostante l'immobile fosse in decadimento nessun intervento era stato disposto. E' risultata altresì acclarata dalle affermazioni dei testi che Gabriele ed Aniello Della Valle avevano omesso di eseguire i pagamenti delle imposte dovute dalla Cooperativa (ivi, imu, ed altri tributi locali) nonché delle tasse di concessione governativa del 1997 oltre che dei contributi Mise e che su tali mancati pagamenti l'assemblea non era stata mai informata. Su quest'ultimo punto, in particolare, il teste Alberto Della Valle ha precisato di avere avuto contezza di tale circostanza dopo aver visionato i documenti contabili della società e dopo la ricezione di cartelle esattoriali della società aventi ad oggetto il mancato pagamento di tributi relativi al periodo in cui entrambi furono amministratori anche in via di fatto. In particolare, ha affermato, che in occasione della assemblea per



autorizzare l'azione di responsabilità e per decidere in ordine alla rottamazione furono analizzate le cartelle esattoriali ed i periodi in cui erano dovute.

Va inoltre sul punto rilevato come le omissioni in termini di pagamento di contributi ed oneri amministrativi risultano documentalmente provati oltre che emergenti dalle risultanze della prova per testi.

E' rimasto non contestato oltre che documentalmente provata la censura relativa all'erroneo accatastamento operato dal geometra Ricciardi che era stato nominato unicamente da Gabriele e da Aniello Della Valle, senza dunque alcuna ratifica da parte della assemblea, i quali avevano acconsentito al fatto che venisse rappresentato al catasto degli immobili urbani una indicazione del tutto distorta e diversa dalla realtà, venendo meno ai loro obblighi di vigilanza sui lavori appaltati e sulla fase burocratica amministrativa degli stessi. A seguito del predetto erroneo accatastamento si era dovuto procedere, da parte dei successivi amministratori, ad una rettifica nel 2014 e, tuttavia, la società attrice aveva ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo da parte del predetto geometra Ricciardi che aveva richiesto alla Cooperativa la somma di euro 7.336,23. Tuttavia, poiché avverso tale decreto ingiuntivo è stata proposta opposizione ed il procedimento risulta, allo stato, ancora sub iudice, non si ritiene di riconoscere a titolo risarcitorio la somma indicata potendo l'esito del giudizio di opposizione dare luogo ad esiti diversi rispetto al riconoscimento della somma ingiunta.

L'istruttoria svolta ha consentito di ritenere provata anche la vicenda riguardante il mancato esercizio di azioni nei confronti del vicino Tocco Franco il quale, come sopra riferito, negli anni in cui i convenuti erano amministratori, aveva realizzato all'interno della proprietà della Cooperativa una vaschetta di tipo prefabbricato all'interno della quale transitava una tubazione di scarico che riversava liquami e acque luride all'interno del sottosuolo di proprietà della Cooperativa. Tale circostanza, invero, non risulta smentita dai convenuti i quali si sono limitati ad asserire che gli altri soci erano a conoscenza della vicenda de qua. In atti è stata depositata una perizia di parte che quantifica in euro 25.000,00 i danni prodotti alla cooperativa in conseguenza del mancato esercizio di azioni nei confronti del vicino Franco Tocco; tale valutazione peritale non risulta contestata dai convenuti e quindi, condividendone questo Giudice l'iter motivazionale seguito a fini della quantificazione del danno, deve ritenersi che la stessa possa formare valido supporto ai fini decisionali.

Risultano parimenti provati ed incontestati gli esborsi per il nuovo accatastamento a causa dell'erroneità del precedente accatastamento operato dai precedenti amministratori. E' emerso infatti che il nuovo cda non appena ha avuto modo di verificare la situazione urbanistica del complesso immobiliare Santa Maria a Vico, in corso di edificazione all'epoca del suo insediamento, ha constatato la presenza di irregolarità catastali realizzate quando gli odierni convenuti erano amministratori ragion per cui veniva conferito uno specifico incarico al geometra Gennaro Valentino il quale ha richiesto alla Cooperativa un onorario pari ad euro 421,50.

Quanto poi alla contestazione relativa alla registrazione contabile di operazioni inesistenti, a fronte della contestazione operata da parte attrice per la quale gli amministratori avrebbero movimentato in dare il conto "spese anni precedenti" ed in avere il conto "soci conto finanziamenti" per euro 404.664,00, la stessa deve ritenersi non opponibile in quanto inammissibile.

Ebbene, la censura investe una contestazione di una posta di bilancio relativo all'esercizio 2011 che andava effettuata secondo quanto previsto dagli art 2377 e 2378 c.c. e sebbene la società attrice affermi di avere provveduto immediatamente alle relative scritture di rettifica contestando le condotte, risulta che l'approvazione del bilancio 2013 da parte del nuovo cda rende improponibile la doglianza in applicazione di quanto disposto dall'art 2434 bis c.c. secondo cui *"le azioni previste dagli artt 2377 e 2379 c.c. non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo. La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il soggetto incaricato di effettuare a*



revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale”.

Alla luce di quanto esposto, devono ritenersi integrate, nei limiti sopra esposti, le condotte di mala gestio contestate ai convenuti, essendo gli stessi venuti meno alla osservanza dei propri doveri derivanti dalla legge e dallo statuto .

E' noto infatti che ai sensi dell'art 2476 c.c. gli amministratori sono responsabili verso la società dei danni derivanti dalla inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società . La legge non delinea espressamente un dovere di diligenza professionale al quale gli amministratori devono uniformarsi nello svolgimento del loro incarico (come invece è previsto per gli amministratori di una spa ex art 2932 c.c.) e si ritiene che esso rimanga un parametro generale di valutazione del corretto adempimento delle obbligazioni degli amministratori sicchè l'attività degli amministratori , che nel caso delle società cooperative rappresenta l'attività medesima della persona giuridica, richiede un comportamento di assoluta trasparenza , sia nei rapporti interni con i soci, sia nei rapporti con i terzi; la responsabilità che ne consegue è collegata alla diligenza qualificata del professionista , alla condotta specifica dei titolari di attività commerciali necessaria per la conservazione del patrimonio sociale. Segnatamente, la responsabilità degli amministratori verso la società di cui alla norma richiamata è ravvisabile in ogni abuso , arbitrio od omissione degli amministratori medesimi che si traduca in un pregiudizio per il patrimonio sociale, inteso sia come danno emergente che come lucro cessante e trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti dalla legge o dall'atto costitutivo , ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o di quello di diligenza. (ex multis, Cass civ. 1045/2007). In tema di responsabilità degli amministratori di società , occorre distinguere tra obblighi gravanti sugli amministratori che hanno un contenuto specifico e già determinato dalla legge o dall'atto costitutivo, tra i quali rientra quello di rispettare le norme interne di organizzazione relative alla formazione e alla manifestazione della società, e obblighi definiti attraverso il ricorso a clausole generali , quali l'obbligo di amministrare con diligenza e quello di amministrare senza conflitto di interessi. Se, pertanto, nella prima ipotesi – violazione di obblighi specifici- la diligenza assume il ruolo di criterio di valutazione dei comportamenti , nella seconda – violazione di obblighi generali- rappresenta il contenuto stesso dell'obbligo . In tale ultima ipotesi , quindi, la responsabilità dell'amministratore è direttamente collegata alla violazione del generico obbligo di diligenza nelle scelte di gestione (cass. 5718/2004) .

Allorquando i comportamenti tenuti dall'amministratore non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto, ma l'obbligo dall'astenersi di porli in essere discenda dal dovere di lealtà, coincidente con il precetto di non agire in conflitto di interessi con la società amministrata , o dal dovere di diligenza, consistente nell'adottare tutte le misure necessarie alla cura degli interessi sociali a lui affidati, l'illecito è integrato e si configura la responsabilità dell'amministratore medesimo per il compimento dell'atto in violazione di uno dei menzionati doveri. (Cass. 1045/2007)

La disciplina applicabile alla fattispecie, inoltre, chiarisce che, come criterio di comportamento ai fini della valutazione delle responsabilità , è stata sostituita la diligenza del mandatario con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze, così parzialmente aderendo a quell'orientamento che, già da tempo, riteneva poco consono alla attività amministrativa il primo criterio , facendo invece leva sulla natura professionale della attività svolta.

Per valutare l'attività di amministratore, in definitiva, il criterio è quello della diligenza professionale di cui all'art 1176 c.c. ovvero della diligenza qualificata.

Orbene, alla luce di quanto sopra evidenziato, deve ritenersi che i convenuti nel corso della loro gestione si sono discostati dalla osservanza dei canoni e dei criteri sopra riferiti , adottando comportamenti non funzionali all'interesse della cooperativa ; una gestione conforme ai canoni di diligenza e prudenza avrebbe si sarebbe concretizzata : - in una pianificazione degli oneri da sostenere



con la assicurazione della provvista per saldare le somme dovute senza incorrere in sanzioni come accaduto,- in una condotta tesa a proteggere il patrimonio sociale dalla illecita invasione della proprietà operata dal vicino Franco Tocco ; - in una negoziazione del contratto di appalto con la Impredilia diretta a tutelare la correttezza e la tempestività dell'adempimento delle opere appaltate , verificando la scelta dei tecnici e degli adempimenti burocratici in relazione all'accatastamento con il ricorso a professionisti affidabili .

In definitiva, va certamente riconosciuto ristoro alla Cooperativa istante per i danni derivanti dalla omissione del pagamento del contributo per le verifiche ispettive del ministero del lavoro relativamente al periodo 31.3.2011-31.3.2013 , per la omissione dei pagamenti del contributo per la concessione governativa del 2007, dei contributi mise e per gli omessi versamenti dei diritti camerali, dell'imu e della imposta sul valore aggiunto, tutti complessivamente pari ad euro 10.818,87 .

Va anche riconosciuto il risarcimento dei danni cagionato dal mancato esercizio di azioni nei confronti del vicino Franco Tocco pari ad euro 25.000,00 come da perizia di parte non contestata depositata in atti. Ai predetti importi va aggiunto anche quello pari ad euro 421,50 a titolo di danni cagionati alla società a causa degli esborsi per il nuovo accatastamento a causa dell'erroneità del precedente operato dai precedenti amministratori.

Il parziale accoglimento della domanda , induce a ritenere compensate integralmente le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Accoglie nei limiti di cui alla parte motiva la domanda e per l'effetto condanna i convenuti Gabriele Della Valle ed Aniello Della Valle al risarcimento dei danni in favore della Società Cooperativa Aniello Della Valle a.r.l. per la somma di euro 36.240,37
- Compensa le spese tra tutte le parti

Napoli, 10 ottobre 2022

Il Giudice Relatore
Dott.ssa Livia De Gennaro

Il Presidente
Dott. Nicola Graziano

